

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 82/CDN** **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Raffaele Cusmai, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente Aggiunto; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti e del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 aprile 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DE LUCIA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASG Nocerina Srl) (nota n. 5496/232pf12-13/SP/blp dell'11.3.2013).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento dell'11 marzo 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Alfonso De Lucia, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la Società AS Livorno Calcio Srl ed attualmente tesserato con la Società ASG Nocerina Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione con l'art. 15 C.G.S., per aver adito le vie legali, sporgendo atto di querela nei confronti del tesserato Aldo Spinelli, senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Presidente F.I.G.C., in deroga all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale.

### **2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava una memoria difensiva, mediante la quale contestava gli addebiti a lui mossi.

### **3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione nei confronti del Sig. Alfonso De Lucia della sanzione della squalifica di sei mesi, e dell'ammenda di euro 15.000,00. E' altresì comparso, il difensore del deferito il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva.

### **4. La decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con nota pervenuta alla Procura Federale in data 6 agosto 2012, la Società A.S. Livorno Calcio S.p.A., in persona del Presidente Signor Aldo Spinelli, denunciava la violazione della clausola compromissoria da parte del calciatore Alfonso De Lucia, il quale aveva adito le vie legali, sporgendo atto di querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, nei confronti del Signor Aldo Spinelli, senza la prescritta autorizzazione della F.I.G.C..

Con provvedimento dell'11 marzo 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Alfonso De Lucia, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.G.S., e, in particolare, sulla violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione con l'art. 30 comma 2 del C.G.S., per aver il Signor Alfonso De Lucia adito le vie legali, sporgendo atto di querela nei

confronti del tesserato Aldo Spinelli, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Presidente della F.I.G.C., in deroga all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. In ordine ai fatti, la Commissione rileva che in effetti il Signor De Lucia in data 21 Gennaio 2012 aveva presentato alla F.I.G.C. la richiesta di essere autorizzato a sporgere querela nei confronti del Sig. Aldo Spinelli per alcuni fatti risalenti al 21 Dicembre 2011. Solo in prossimità della scadenza dell'ultimo giorno utile per la presentazione del summenzionato atto, il deferito sporgeva querela. Tra le prove prodotte con il deferimento, la Procura Federale ha depositato una comunicazione datata 21 Marzo 2012, inviata dalla F.I.G.C. al deferito presso il suo domicilio eletto, mediante la quale veniva negata l'autorizzazione ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Di tale comunicazione la Procura non ha mai fornito la prova dell'effettiva ricezione da parte del suo destinatario, che ha sostenuto di non averla mai ricevuta.

Sulla base di quanto accertato, ed anche in considerazione delle tutele che l'Ordinamento Sportivo riserva ai propri tesserati, nel caso di fatti perseguibili in sede Penale, si osserva quanto segue: il deferito al fine di perseguire il presunto autore di un reato perpetrato nei propri confronti, può unicamente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente in sede Penale, in quanto in ambito endo-Federale non può ravvisarsi una tutela di tipo analogo. In caso contrario vi sarebbe una chiara violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare dei diritti personalissimi che tutelano altresì l'integrità morale del soggetto leso, come potrebbe accadere nel caso de quo.

Per tali motivi, a parere della Commissione Disciplinare, il comportamento assunto dal deferito non può essere ritenuto in contrasto con alcuna norma Federale, e tantomeno con l'interpretazione che deve essere data all'articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale, per le considerazioni sopra svolte, anche in conformità con i precedenti orientamenti assunti da codesta Commissione per questioni analoghe.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, delibera di prosciogliere il Signor Alfonso De Lucia da ogni addebito.

**(257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA' AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 5563/500pf12-13/SP/blp del 12.3.2013).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 12 marzo 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Signor Marco Fioriti, Presidente e legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 20 del contratto Collettivo AIC – Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, per non aver adempiuto all'obbligo che prevedeva la stipula della polizza presso primaria Compagnia di Assicurazioni per gli infortuni nei riguardi del calciatore Eugenio Lamanna, tesserato per la società Gubbio nella citata stagione sportiva.
- 2) La Società AS Gubbio 1910 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

**2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

**3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Marco Fioriti

l'inibizione per mesi uno; nei confronti della Società AS Gubbio 1910 Srl l'ammenda di euro 10.000,00,

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### **4. La decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con nota pervenuta alla Procura Federale in data 19.12.2012, il Collegio Arbitrale Lega Nazionale Professionisti Serie B trasmetteva copia del lodo e del procedimento tra il calciatore Eugenio Lamanna e la Società AS Gubbio 1910 Srl. Dagli atti del detto procedimento emergeva che con ricorso del 15.6.2012 il calciatore Lamanna esponeva che in data 26.9.2010, mentre era tesserato per la Società Gubbio, subiva una gravissima aggressione da parte di un gruppo di tifosi dell'Alessandria, a seguito della gara Alessandria – Gubbio, valevole per il campionato di Lega PRO – I Divisione. Che, a seguito di tale grave episodio doveva ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alessandria, ove gli veniva riscontrata la frattura del pavimento orbitario di destra e della lamina papiracea, nonché la frattura delle ossa nasali di destra. Era pertanto, successivamente costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico maxillo-facciale ed ad un secondo intervento per la riduzione della frattura delle ossa nasali. Il Sig. Lamanna si rivolgeva pertanto al Collegio Arbitrale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo Collettivo siglato tra l'AIC e le Leghe LNP e PRO, il rimborso delle spese per gli esami e gli interventi sostenuti, quantificati in € 14.446,87 oltre alla condanna dell'AS Gubbio 1910 Srl, al pagamento delle somma di € 15.493,65 relativa ai postumi di invalidità permanenti residuati a seguito dell'infortunio citato. Il Collegio Arbitrale nella propria decisione, accertava che in effetti l'AS Gubbio 1910 Srl non aveva stipulato alcun tipo di polizza infortuni in favore del proprio tesserato. Tale circostanza non veniva mai contestata in sede di procedimento arbitrale da parte dell'AS Gubbio 1910 Srl, che si limitava unicamente a contestare la congruità delle spese mediche affrontate dal proprio tesserato per le cure effettuate a seguito delle lesioni subite.

Il deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Marco Fioriti e della AS Gubbio 1910 Srl si fonda sulla violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 20 del contratto Collettivo AIC – Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, per non aver i deferiti Signor Marco Fioriti e la Società AS Gubbio 1910 Srl, adempiuto agli obblighi assicurativi incombenti sulla Società deferita, e che prevedevano la stipula della polizza presso primaria Compagnia di Assicurazioni per gli infortuni.

In effetti dalla lettura dell'articolo 20 del contratto Collettivo AIC - Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, risulta che la AS Gubbio 1910 Srl aveva l'obbligo di stipulare una polizza infortuni a beneficio del proprio tesserato Eugenio Lamanna.

A parere della Commissione Disciplinare, le eccezioni spiegate dai deferiti non sono meritevoli di essere accolte, in quanto la lettura dell'articolo suddetto risulta chiara ed inequivocabile.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Marco Fioriti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AS Gubbio 1910 Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1, per i fatti ascritti al Signor Marco Fioriti, suo Presidente e Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Marco Fioriti l'inibizione per mesi 1 (uno); nei confronti della Società AS Gubbio 1910 Srl l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

**(258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA' DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 5591/709pf12-13/AM/ma del 13.3.2013).**

**(259) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Derthona FBC 1908 Srl) E DELLA SOCIETA' DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 5592/710pf12-13/AM/ma del 13.3.2013).**

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 18/02/2013, dal Segretario del Dipartimento Interregionale, il Procuratore Federale Vicario ha rilevato a carico del Derthona FBC 1908 la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 94 ter, c. 11, NOIF, non avendo detta compagine societaria provveduto all'effettuazione del pagamento dell'importo complessivo di € 20.802,34 in favore del proprio tesserato, Sig. Luigi Cicino, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND con provvedimento del 28.11.2012, comunicato alle parti in data 29.11.2012.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della richiamata società sportiva deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte (come meglio individuata in seno all'atto di deferimento) al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Flavio Tonetto, parimenti sottoposto all'odierno procedimento disciplinare.

Inoltre, a seguito di segnalazione effettuata, con nota del 18/02/2013, dal Segretario del Dipartimento Interregionale, il Procuratore Federale Vicario ha rilevato a carico del Derthona FBC 1908 anche la responsabilità disciplinare in ordine al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 94 ter, c. 13, NOIF, non avendo detta compagine societaria provveduto all'effettuazione del pagamento dell'importo complessivo di € 18.512,40 in favore del proprio tesserato (allenatore), Sig. Cristiano Bacci, così come disposto dal Collegio Arbitrale istituito presso la LND con provvedimento del 01.12.2012, comunicato alle parti in data 10.12.2012.

Di qui il procedimento disciplinare attivato anche nei riguardi della richiamata società sportiva deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte (come meglio individuata in seno all'atto di deferimento) al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Flavio Tonetto, parimenti sottoposto all'odierno procedimento disciplinare.

All'inizio della riunione odierna, previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, il sig. Tonetto, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Flavio Tonetto tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Flavio Tonetto, sanzione della inibizione per mesi dodici, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi otto di inibizione;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

Il procedimento è proseguito per le restanti parti deferite.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Tonetto e, per esso, al Derthona FBC 1908 risultano comprovate per tabulas, con la conseguenza che, ai fini esimenti, le argomentazioni difensive prospettate si manifestano del tutto irrilevanti e, quindi, infondate.

Invero, la mancata tempestiva esecuzione dei pagamenti da parte del Derthona FBC 1908 in favore dei due propri tesserati, così come rispettivamente disposti dalla CAE istituita presso la LND (quanto alla posizione del Sig. Cicino) e dal Collegio Arbitrale istituito presso la LND (quanto alla posizione del Sig. Bacci) ha senza dubbio integrato gli estremi delle specifiche violazioni disciplinari individuate nei riguardi di detta società sportiva e ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la stessa. Pertanto, al riguardo, la Società Derthona FBC 1908 non può essere esentata da alcuna responsabilità.

*P.Q.M.*

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzioni della inibizione per mesi 8 (otto) al sig. Flavio Tonetto.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, uno per ciascuna violazione, alla Soc. Derthona FBC 1908, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(264) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Acireale Calcio 1946 Srl) E DELLA SOCIETA' SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl (nota n. 5665/743pf12-13/AM/ma del 14.3.2013).**

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 5665/743 del 14 marzo 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della società SSD Acireale Calcio 1946, Pennisi Rosario, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S., per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (CAE), prot. n. 59 del 10 gennaio 2013, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società ed il calciatore Aiello Ciro.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società SSD Acireale 1946.

In via preliminare, va precisato che detta società all'atto dell'iscrizione al campionato di Serie D per l'anno 2011-2012 ha comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del

21 giugno 2011 sono state attribuite le cariche di presidente a Pennisi Rosario, di Presidente onorario a Cardaci Gustavo, di vice Presidente a Raneri Sebastiano, di amministratore delegato a Cocuzza Massimino Giuseppe Eros, di direttore responsabile e segretario a Marino Mario, di cassiere a Grasso Sebastiano, mentre i consiglieri sono Messina Carmelo, Grasso Sebastiano, Oliveri Salvatore Mario, Lombardo Santo Francesco, Manfrè Vincenzo. Il 10 marzo 2012 il sig. Marino Mario ha comunicato però le proprie dimissioni. All'atto dell'iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione successiva, la società ha poi comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 21 giugno 2012 sono rimaste invariate le cariche di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, mentre la carica di direttore responsabile è stata assunta da Leonardo Pasquale. Anche i consiglieri sono rimasti invariati, con l'unica eccezione di Lombardo Santo Francesco che non figura più nel Consiglio Direttivo.

Nel merito, va osservato che il calciatore Aiello Ciro aveva presentato ricorso alla C.A.E. in data 3 ottobre 2012 per il recupero del residuo importo fra quanto concordato in sede di accordo economico con la società SSD Acireale Calcio 1946 e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 3.300,00, relativamente alla stagione sportiva 2010/2012.

La CAE aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 3.300,00 euro.

La decisione, non impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche e di conseguenza immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società S.S.D. Acireale Calcio 1946 in data 15 gennaio 2013. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, *pro tempore*, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS.

Né il presidente Pennisi Rosario né la società sopraindicata hanno inviato note difensive. Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 11 aprile 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Pennisi Rosario e della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nei confronti della società.

Nessuno è presente per le parti deferite.

Ciò premesso, questa Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati. Risulta, invero, accertato che la società SSD Acireale Calcio 1946 non ha corrisposto al calciatore Aiello Ciro quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici e che, informata della decisione della C.A.E., non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter delle N.O.I.F.. Tale inadempimento costituisce la violazione disciplinare contestata.

D'altra parte, né il presidente Pennisi Rosario né la società SSD Acireale Calcio 1946 hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli dell'inadempimento che è tuttora esistente.

Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente *pro tempore* della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto conto delle memorie difensive, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- a Rosario Pennisi l'inibizione per mesi 6 (sei);

- alla Società SSD Acireale Calcio 1946 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl), RAFFAELE DI GABRIELE (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETA' CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota n. 5785/563pf12-13/SP/blp del 20.3.2013).**

**(269) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANA SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl), RAFFAELE DI GABRIELE (Presidente del Collegio Sindacale della Soc. Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETA' CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl (nota n. 5786/571pf12-13/SP/blp del 20.3.2013).**

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/01/2013, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della società sportiva Calcio Portogruaro Summaga Srl la specifica responsabilità disciplinare connessa al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo IV, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, c. 3, C.G.S.

Di qui, dunque, l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.) in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Cristiana Specchia, nonché al Sig. Raffaele Di Gabriele, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale del Calcio Portogruaro Summaga Srl.

Inoltre, a seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/01/2013, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha anche rilevato a carico della società sportiva Calcio Portogruaro Summaga Srl la specifica responsabilità disciplinare connessa al mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, c. 3, CGS.

Di qui, dunque, l'attivazione dei procedimenti disciplinari nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (art. 4, commi 1 e 2, CGS) in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte (come meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Cristiana Specchia, nonché al Sig. Raffaele Di Gabriele, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale del Calcio Portogruaro Summaga Srl.

La CD Nazionale preliminarmente riunisce i due procedimenti con l'accordo delle parti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi cinque di inibizione nei riguardi della Sig.ra Cristiana Specchia;
- mesi tre di inibizione nei riguardi del Sig. Raffaele Di Gabriele;
- ammenda di € 7.000,00 e penalizzazione di punti 2 (due) nei riguardi del Calcio Portogruaro Summaga Srl da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte alla Sig.ra Specchia e al Sig. Di Gabriele e, per essi, al Calcio Portogruaro Summaga Srl non sussistono.

Infatti, quanto al contestato mancato pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati, con riferimento alle mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012, la richiamata società sportiva ha fornito adeguato riscontro probatorio in ordine alla formalizzazione avvenuta in sede sindacale, sia pure in limine rispetto alla data del 17.12.2012 (termine ultimo di scadenza ai fini del regolare perfezionamento dell'adempimento oggetto di contestazione), di ben trenta accordi di rinuncia alle proprie spettanze economiche (relative alle suindicate mensilità) da parte di altrettanti tesserati, con esclusione di soli due di essi, ovvero del Sig. Ettore Franzoso e del Sig. Giuseppe Zampano, regolarmente e tempestivamente retribuiti con riferimento alle predette mensilità, oltre che del tesserato Sig. Mirko Giacobbe il quale aveva rinunciato alle mensilità di ottobre 2012 e novembre 2012, dopo aver regolarmente percepito quella di settembre 2012.

Invero, trattasi di rinunce legittimamente convenute tra la compagine societaria deferita e i propri tesserati, sia sotto il profilo della regolarità formale che della tempestività (rectius, trattasi di transazioni essenzialmente fondate sul c.d. "aliquid datum aliquid retentum", atteso che a fronte della rinunce, il Calcio Portogruaro Summaga Srl si é impegnato a destinare i ricavi da c.d. "minutaggio" alla soddisfazione delle residuali obbligazioni contrattuali sino alla scadenza di ciascun rapporto negoziale in essere).

Più analiticamente, questa Commissione osserva che le conciliazioni sono state perfezionate in sede sindacale, come del resto si evince dai verbali redatti il 17.12.2012 prodotti in giudizio, con l'effettiva assistenza di tutti gli interessati da parte dei rappresentanti sindacali Sig. Athos Di Stefano e Sig. Diego Marini, delegati CISL-FISASCAT (comprensorio di Udine), ai quali era stata conferita regolare delega, ratificata e confermata con la sottoscrizione contestuale del relativo verbale.

La conciliazione di cui trattasi, intervenuta secondo i termini e le modalità richiamate, evidentemente, si sottrae al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c.

Per quanto ampiamente rappresentato e, peraltro, anche in linea con un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale domestico, questa Commissione ritiene che, alla data del 17.12.2012, essendo venuto meno il rapporto creditizio nei riguardi dei predetti trenta tesserati, la società sportiva deferita avrebbe dovuto documentare l'avvenuta corresponsione degli emolumenti spettanti, per le mensilità di settembre 2012 e ottobre 2012, ai soli tesserati Sig. Franzoso e Sig. Zampano, e, con riferimento alla sola mensilità di settembre, al Sig. Giacobbe.

La predetta circostanza si é pacificamente verificata, per cui prive di fondamento e, quindi, da rigettare, sono le doglianze relative alla violazione, prevista e punita dall'art. 8, c. 1, CGS, asseritamente perpetrata, nelle rispettive qualità, dalla Sig.ra Specchia e dal Sig. Di Gabriele per avere reso, in data 17.12.2012, una dichiarazione non veridica relativamente all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012, nel termine perentoriamente all'uopo stabilito dalla normativa federale.

Ora, non dovendo la società sportiva deferita documentare la regolare e tempestiva corresponsione delle spettanze economiche maturate da tutti i propri tesserati con riferimento alle mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012 ma, come osservato, esclusivamente da tre soli di essi, la medesima compagine societaria non poteva che essere esonerata anche dall'obbligo di documentare l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi e pertinenti ai richiamati emolumenti, se non ovviamente, rispetto alle posizioni dei Signori Franzoso, Zampano e Giacobbe.

Di conseguenza, anche sotto tale profilo da ultimo richiamato, parimenti prive di fondamento e, quindi, da rigettare sono le doglianze relative alla violazione, prevista e punita dall'art. 8, c. 1, CGS, asseritamente perpetrata, nelle rispettive qualità, dalla Sig.ra Specchia e dal Sig. Di Gabriele per avere reso, in data 17.12.2012, una dichiarazione non veridica relativamente all'avvenuto pagamento di tutte le ritenute IRPEF e i contributi

INPS, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2012 e di ottobre 2012, nel termine perentoriamente all'uopo stabilito dalla normativa federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti e del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 aprile 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(277) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO RUSSOLILLO (calciatore attualmente svincolato), MICHELE PELLICANI (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA' AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5925/723pf12-13/AA/ac del 25.3.2013).**

**(278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POTRONE (calciatore attualmente svincolato), MICHELE PELLICANI (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA' AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5943/724pf12-13/AA/ac del 25.3.2013).**

Per una migliore comprensione dei casi portati a cognizione di questa Commissione, occorre premettere che l'art. 40 NOIF, recante norme afferenti le limitazioni del tesseramento calciatori, prevede al comma terzo che "il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una Provincia di altra Regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento – aggiunge la norma – potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività giovanile e scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore".

Per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico, il Presidente Federale, ai sensi del successivo comma 3 bis dello stesso articolo, "potrà altresì concedere deroghe in favore delle società".

"Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati – prosegue la norma – dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del Settore per l'attività giovanile e scolastica (...)"

Ciò posto, la Procura Federale, con due distinti atti del 25 marzo 2012, che vanno riuniti e trattati congiuntamente per ragione di connessione, traendo spunto da altrettante informative della Segreteria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, aveva accertato in capo alla Società AS Andria Bat Srl l'irregolare partecipazione a gare del Campionato Allievi Nazionali stagione sportiva 2012/2013 dei calciatori a nome Potrone Giuseppe e Russolillo Claudio, le cui istanze per il tesseramento in deroga ai sensi del richiamato art. 40 comma 3 bis NOIF erano state respinte in quanto presentate dalla Società oltre il termine del 15 novembre 2012, con conseguente inefficacia del tesseramento.

Più in particolare, avevano irregolarmente partecipato perché privi di tesseramento il Potrone alle gare del 14 ottobre ed 11 novembre 2012, il Russolillo alla gara del 27 ottobre 2012, di guisa che la Procura Federale deferiva a questa Commissione i due suddetti calciatori per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, nonché la Società A.S. Andria Bat srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Veniva altresì deferito il sig. Pellicani Michele per la medesima violazione contestata ai calciatori, in quanto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra Allievi della Società AS Andria Bat Srl, aveva sottoscritto le distinte delle gare in oggetto, dichiarando così che tutti i calciatori partecipanti erano regolarmente tesserati per la società che li utilizzava e quindi anche il Potrone ed il Russolillo, che si trovavano invece in posizione irregolare. Con ulteriore responsabilità oggettiva della Società.

Alla riunione odierna la Procura Federale, la AS Andria Bat Srl ed il Pellicani Michele, questi ultimi a mezzo del proprio nominato difensore munito della delega a patteggiare, hanno proposto l'istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, che questa Commissione ha ritenuto congruo.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Michele Pellicani e la Soc. AS Andria Bat Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Pellicani sanzione della inibizione per giorni sessanta, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni quaranta; pena base per la Società AS Andria Bat Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) ed ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 1 (uno) e ammenda di € 670,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il dibattimento è pertanto proseguito per la posizione dei soli calciatori Potrone Giuseppe e Russolillo Claudio, per i quali la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la squalifica di 1 gara ufficiale per il Russolillo e di 2 gare ufficiali per il Potrone.

La Commissione, disposta la riunione dei procedimenti, osserva quanto segue.

Risulta documentalmente provata, in quanto ammessa dalla stessa Società, la circostanza del mancato rispetto del termine del 15 novembre 2012, previsto dall'art. 40 comma 3 bis NOIF per la richiesta del tesseramento in deroga, che la Società ha motivato sulla scorta di propri problemi organizzativi, che le avevano impedito il tempestivo inoltro di detta richiesta.

La natura perentoria del termine posto dalla norma e l'ammissione della sua inosservanza da parte della Società AS Andria Bat Srl rendono suscettibile di accoglimento il deferimento dei due calciatori.

Tuttavia, la giovane età dei calciatori medesimi e la particolarità della norma violata, inducono questa Commissione a non recepire le proposte punitive della Procura Federale e di sanzionare gli stessi con la semplice ammonizione di cui all'art. 19 comma 1 inciso a) CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Michele Pellicani inibizione per giorni 40 (quaranta);
  - AS Andria Bat Srl penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato Allievi Nazionali 2012/2013 ed ammenda di € 670,00 (seicentoseventanta/00).
- Accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge ai calciatori, attualmente svincolati, Potrone Giuseppe e Russolillo Claudio la sanzione dell'ammonizione.

**(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROCCO D'ONOFRIO (calciatore attualmente svincolato), FRANCESCO DELVINO (dirigente della Soc. AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETA' AS ANDRIA BAT Srl (nota n. 5832/722pf12-13/AA/ac del 20.3.2013).**

Per una migliore comprensione dei casi portati a cognizione di questa Commissione, occorre premettere che l'art. 40 NOIF, recante norme afferenti le limitazioni del tesseramento calciatori, prevede al comma terzo che "il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una Provincia di altra Regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento – aggiunge la norma – potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività giovanile e scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore".

Per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico, il Presidente Federale, ai sensi del successivo comma 3 bis dello stesso articolo, "potrà altresì concedere deroghe in favore delle società".

"Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati – prosegue la norma – dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del Settore per l'attività giovanile e scolastica (...)"

Ciò posto, la Procura Federale, con atto del 20 marzo 2012, traendo spunto da una informativa della Segreteria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, aveva accertato in capo alla Società AS Andria Bat Srl l'irregolare partecipazione ad una gara del Campionato Giovanissimi Nazionali stagione sportiva 2012/2013 del calciatore D'Onofrio Rocco, la cui istanza per il tesseramento in deroga ai sensi del richiamato art. 40 comma 3 bis NOIF era stata respinta in quanto presentata dalla Società oltre il termine del 15 novembre 2012, con conseguente inefficacia del tesseramento.

Più in particolare, il D'Onofrio aveva partecipato alla gara del 14 dicembre 2012, di guisa che la Procura Federale deferiva a questa Commissione il suddetto calciatore per

violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, nonché la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Veniva altresì deferito il sig Delvino Francesco per la medesima violazione contestata al calciatore, in quanto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Nazionali della Società AS Andria Bat Srl, aveva sottoscritto la distinta della gara in oggetto, dichiarando così che tutti i calciatori partecipanti erano regolarmente tesserati per la società che li utilizzava e quindi anche il D'Onofrio, che si trovava invece in posizione irregolare. Con ulteriore responsabilità oggettiva della Società.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una all'applicazione delle seguenti sanzioni: per il D'Onofrio la squalifica per 1 gara ufficiale, per il Delvino la inibizione di gg. 30, per la Società AS Andria Bat Srl la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l'ammenda di €750,00.

La Società AS Andria Bat Srl è comparsa a mezzo del proprio nominato difensore, la quale ha oralmente concluso affinché le fosse inflitta la sola ammenda, attesa la tenue rilevanza della contestata infrazione.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta documentalmente provata, in quanto ammessa dalla stessa Società, la circostanza del mancato rispetto del termine del 15 novembre 2012, previsto dall'art. 40 comma 3 bis NOIF per la richiesta del tesseramento in deroga, che la Società ha motivato sulla scorta di propri problemi organizzativi, che le avevano impedito il tempestivo inoltro di detta richiesta.

La natura perentoria del termine posto dalla norma e l'ammissione della sua inosservanza da parte della Società AS Andria Bat Srl rendono suscettibile di accoglimento il deferimento, con conseguente applicazione delle relative sanzioni, che vanno tuttavia quantificate in misura ridotta rispetto al chiesto.

La giovane età del calciatore e la particolarità della norma violata, inducono questa Commissione a sanzionare lo stesso con la semplice ammonizione di cui all'art. 19 comma 1 inciso a) CGS, mentre tutt'altra responsabilità va ascritta al dirigente Delvino Francesco, per il quale la conoscenza della norma deve ritenersi implicita e che va sanzionato in relazione alla distinta sottoscritta ed alla dichiarazione inesatta in essa contenuta, come da dispositivo che segue.

La Società AS Andria Bat Srl va sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali della stagione in corso, esclusa l'ulteriore sanzione dell'ammenda, che si ritiene opportuno non irrogare tenuto conto del tenore già di per sé afflittivo di detta penalizzazione.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge al calciatore, attualmente svincolato, D'Onofrio Rocco la sanzione dell'ammonizione; a Delvino Francesco la inibizione di giorni 30 (trenta) alla Società AS Andria Bat Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali della stagione 2012/2013.

**(280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO LUIGI PICA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Vis Arterna), GIOVANNI DI LORETO (dirigente della Soc. FC Fondi Srl) E DELLA SOCIETA' FC FONDI Srl (nota n. 5880/667pf12-13/SP/ac del 22.3.2013).**

La Procura Federale, con atto datato 22 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione il calciatore Pica Stefano Luigi perché, in pendenza di tesseramento per la Società ASD Vis Arterna, aveva partecipato a due gare della Società FC Fondi Srl del Campionato

Giovanissimi Nazionali, rispettivamente datate 16 e 23 settembre 2013, senza averne titolo in quanto tesserato per altra Società e quindi in posizione irregolare.

Veniva precisato in detto deferimento che il Pica era stato effettivamente utilizzato nella prima delle due gare, mentre nella seconda egli, pur se inserito in distinta, non era stato utilizzato.

La Procura, contestata in capo al calciatore la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, deferiva nel contempo anche il sig. Giovanni Di Lorenzo, a cui contestava violazione identica a quella del calciatore, perché, nella sua veste di dirigente accompagnatore della squadra della FC Fondi Srl, aveva sottoscritto le due distinte gara, così affermando che tutti i calciatori e quindi anche il Pica erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società.

Deferiva altresì la Società FC Fondi Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse da una informativa alla Procura Federale da parte dell'Ufficio di Segreteria della FIGC, a mezzo della quale si portava a conoscenza dell'Organo inquirente la partecipazione irregolare alle gare sopra indicate del calciatore Pica, che era privo del tesseramento.

Nessuno dei deferiti ha controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, richiamati i termini del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il calciatore Pica Stefano Luigi la squalifica per 2 gare ufficiali, per il dirigente Giovanni Di Lorenzo l'inibizione per mesi 2, per la Società FC Fondi Srl la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 750,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta documentalmente provato alla stregua dell'estratto proveniente dall'Ufficio Tesseramenti, acquisto agli atti, che il calciatore Pica Stefano Luigi, n. di matricola 5.305.352, è attualmente tesserato per la Società ASD Vis Ardena e che egli non è stato mai tesserato per la Società attualmente deferita, per cui non possono sussistere dubbi sulla irregolare partecipazione del calciatore alle gare di che trattasi.

Il Pica aveva effettivamente partecipato nella squadra Giovanissimi Nazionali della Società FC Fondi Srl ad una delle due gare contestate, nel corso della quale egli, utilizzato dall'inizio come titolare, era stato poi sostituito; nell'altra gara, invece, il calciatore, inserito in distinta, non era stato utilizzato.

L'art. 17 comma 5 ultimo inciso CGS esclude la punizione sportiva della perdita della gara se il calciatore di riserva, che sia in posizione irregolare, non venga effettivamente utilizzato, eccezione fatta per le gare dell'attività di calcio a cinque ove il semplice inserimento in distinta del calciatore in posizione irregolare comporta la sanzione della perdita della gara, ma non esclude che, in ipotesi come quella dedotta nel presente procedimento, possano essere applicate sanzioni di natura diversa.

Ciò posto, appare equo infliggere al calciatore Pica la squalifica per due gare ufficiali, una per ogni gara che lo aveva visto presente, sul presupposto che lo stesso sia stato consapevole di giocare in posizione irregolare in quanto mai tesserato per la società che lo utilizzava; appare altresì equo infliggere al dirigente accompagnatore della squadra Giovanni Di Lorenzo, firmatario di entrambe le distinte e sottoscrittore delle dichiarazioni in esse contenute, l'inibizione di giorni sessanta, mentre la Società FC Fondi Srl va sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali stagione 2012/2013 con riferimento alla gara nella quale il Pica è stato effettivamente utilizzato e con l'ammenda di € 750,00 con riferimento alla gara nella quale il Pica è stato inserito in distinta senza essere utilizzato.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al calciatore Pica Stefano Luigi la squalifica per 2 (due) gare ufficiali, al dirigente Di Lorenzo Giovanni l'inibizione di gg. 60 (sessanta), alla Società FC Fondi Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Nazionali s.s. 2012/2013 e l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Publicato in Roma l'11 aprile 2013**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete